

D.R.S. n. 118 del 30/01/2026

Sonnedix Santa Rita S.r.l.

Impianto fotovoltaico "MAAS" (potenza nominale pari a MWp 70)

A.U. D.D.G. 37 del 19/01/2024

P.A.U.R. D.A. 251/GAB del 24/07/2024

Decreto di imposizione di servitù e occupazione ex artt. 49 e 52-octies del DPR 327/2001

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

Servizio 3 - Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici

Il Dirigente del Servizio ad interim

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le norme di attuazione dello Stato regionale in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;

VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1/12/1933, n. 1775, convertito dalla legge 8/02/1934, n. 367;

VISTO il R.D. 25/11/1940, n. 1969 e s.m.i. di approvazione delle norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;

VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;

VISTO il D.lgs. 16/03/1999, n. 79 sul rassetto del settore elettrico ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2^a periodo, il quale prevede che "Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (omissis), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030";

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;

VISTO il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità emanato con DPR 8/06/2001, n. 327 e s.m.i., recepito nell'ordinamento regionale mediante il rinvio operato dall'art. 16 della L.R. 12/07/2011, n. 12;

VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P.Reg. Sic. 27/06/2019, n. 12, titolato “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto

VISTO il D.lgs. 6/09/2011, n. 159 e s.m.i., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione e l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc.;

VISTO il D.P.Reg. Sicilia 18/07/2012, n. 48 con il quale è stato approvato il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010;

VISTO il D.P.Reg. n. 3937 del 10/09/2025, con il quale, giusta delibera della Giunta Regionale n. 253 del 4 settembre 2025, è stato conferito al dott. Carmelo Frittitta, per la durata di anni due, l'incarico di Dirigente Generale del dipartimento regionale dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

VISTO il D.D.G. n. 3040 del 31/12/2025, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Mara Fais, già dirigente dell'Area Gestione Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie, giusto contratto di lavoro, approvato con il D.D.G. n. 1256 del 23 maggio 2025, l'incarico di Dirigente a Interim del Servizio 3 – Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici con decorrenza dall'1 gennaio 2026 fino al 31 marzo 2026;

VISTO il D.D.G. n. 37 del 19/01/2024 di Autorizzazione unica in ambito P.A.U.R. con cui Sonnedix Santa Rita SRL (di seguito “Società”) sede legale in Torino (TO), via Ettore De Sonnaz n. 19 (P.IVA 12250420010 – PEC: sonnedixsantarita@pec.it), è stata autorizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, alla realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato “MAAS”, della potenza di circa 70 MW con sistema di accumulo integrato, da realizzarsi nel Comune di Ramacca (CT) Foglio 158 particelle nn. 10, 33, 43, 49, 118, 125, 126, 130, 132, 256, 263, 264, 265, 267, 268, 310, 311, 322, 323, 330, 331, 334, 335, 374, 376, 391, 266, 146, Comune di Catania identificate nel N.C.E.U. al Foglio 46 particelle 94, 177 nonché delle opere e infrastrutture connesse da realizzarsi nel Comune di Belpasso (CT) Foglio 104 particella 137; Foglio 105 particelle 291, 294, 298, 21, 40, 49, 275, 274, 301, 356, 357, 361, 362, 363, 364; Foglio 102 particelle 802, 812 e Comune di Ramacca (CT) Foglio 158, particelle nn. 144, 141, 67, 90, 308, 186, 91”.

VISTO il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) rilasciato alla Società con D.A. n. 251/GAB del 24/07/2024 dall'Assessorato Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. 152/2006;

VISTA l'istanza, assunta al prot n. 6912 del 18/02/2025 del DRE, con la quale la Società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha chiesto l'emissione del decreto di imposizione di servitù ex art. 52-octies DPR 327/2001 e contestuale occupazione per le esigenze di cantiere ex art. 49 DPR 327/2001, in relazione alle porzioni degli immobili

riportati al piano particellare, con l'indicazione delle ditte catastali, e altresì l'indicazione delle indennità offerte in via provvisoria;

VISTA l'indicazione in seno alla predetta istanza dei soggetti dotati di adeguata professionalità al fine di procedere, ex art. 24 del già citato T.U., alle operazioni necessarie all'immissione in possesso: Marcello Sanna nato a xxxx l'xxxxxx, Luciano Sanna, nato a xxxx il xxxxxxxx, e il sig. Mattia Sanna, nato a xxxxxx il xxxxxxx;

VISTE le integrazioni documentali, indispensabili all'istruttoria dell'istanza proposta dalla Società, effettuate con le note pec acquisite ai prot. nn. 8652 del 3/03/2025, 36076 del 17/10/2025 e 42807 del 10/12/2025 in entrata del DRE;

VISTA l'ulteriore integrazione acquista al prot. n. 2635 del 27.01.2026 in entrata del DRE contenente gli elaborati grafici con la rappresentazione dell'area oggetto dell'occupazione temporanea e quella oggetto della costituzione di servitù;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12, co. 1, del D.lgs. n. 387/2003, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi dell'art. 12, co. 3, del suddetto D.Lgs. 387/2003, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;

CONSIDERATO che l'art. n. 3 del D.R.S. n. 37 del 19/01/2024 ha ribadito la pubblica utilità dell'opera e l'art. 5 ha apposto il vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità esclusivamente per i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, come da piano particellare allegato al progetto. Lo stesso decreto ha autorizzato la Società a potere attivare, ove necessario le procedure espropriative ottemperando alle disposizioni del D.P.R. 8/01/2001, n. 327 nonché, a quelle contenute nel Titolo III, Capo II dell'anzidetto T.U. e nell'art. 116 del R.D. 11/12/1933, n. 1775;

CONSIDERATO che ai sensi del DPR n. 327/2001, nelle more dell'attuazione dell'art. 6, co. 2 e 3, da parte della Regione Siciliana, questo Dipartimento regionale dell'Energia è onerato ad esercitare le funzioni amministrative inerenti le procedure di espropriazione per le opere autorizzate e dichiarate di pubblica utilità;

VISTA la richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 6/09/2011, n.159, prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_0236899_20251028 effettuata al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, con nota acquisita al prot. n. 36076 del 17/10/2025 del DRE;

VISTO l'art 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" per cui il provvedimento, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca del medesimo, nonché dell'A.U., in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

VISTA l'attestazione del versamento della tassa di concessione di € 181,00 effettuato tramite piattaforma pagoPA in data 9/12/2025;

RITENUTO, in ragione delle motivazioni esposte dalla Società, di poter accogliere, nei termini e con le precisazioni che seguono, l'istanza formulata dalla Società

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, è disposta, ai sensi dell'art. 52-octies del DPR 327/2001, in favore di Sonnedix Santa Rita SRL (di seguito "Società") con sede legale in Torino (TO), via Ettore De Sonnaz n. 19 (P.IVA 12250420010 – PEC: sonnedixsantarita@pec.it), l'occupazione temporanea e l'asservimento degli immobili individuati negli allegati elaborati grafici di cui all' **"Allegato A"** (composto da n. 17 pagine) e nel piano particellare **"Allegato B"** (composto da n. 4 pagine), contenente l'indicazione delle ditte catastali o degli effettivi proprietari, la superficie da occupare e asservire degli immobili siti in Catania, Ramacca e Belpasso, necessari alla funzionalità dell'impianto fotovoltaico denominato "MAAS" della potenza di circa 70 MW con sistema di accumulo integrato, da realizzarsi nel Comune di Ramacca (CT).

Art. 2) E' autorizzata l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, ex art. 49 del DPR n. 327/2001, per le necessità e durata del cantiere o dell'espletamento delle procedure espropriative e/o di asservimento, degli immobili graficamente rappresentati nell' **"Allegato A"**, e descritti nell' **"Allegato B"**.

Art. 3) Sono contestualmente determinate, come riportate nel piano particellare **"Allegato B"**, le indennità da riconoscere in via provvisoria alle ditte catastali, determinate in via urgente, senza particolari indagini o formalità, fatte salve le successive determinazioni sulle eventuali osservazioni prodotte dalle medesime ditte catastali proprietarie in ordine alle indennità offerte, a seguito dell'esecuzione del presente provvedimento.

Art. 4) Sono esclusi dalla presente autorizzazione all'occupazione e asservimento, anche qualora inseriti nel piano particellare, tutti i beni immobili costituenti beni demaniali dello Stato o degli Enti locali. Per tali beni la Società dovrà provvedere mediante procedura di sdemanializzazione, ovvero mediante accordi di tipo convenzionale con l'Ente proprietario al fine di autorizzare l'occupazione provvisoria nelle more del procedimento di sdemanializzazione.

Art. 5) Per i diritti conseguenti all'asservimento e costituzione della servitù aerea, di passaggio e cavidotto, le ditte proprietarie interessate e specificate nell'Allegato B sono obbligate a: **1)** non eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza dell'impianto; **2)** non mettere a dimora o lasciare crescere piante arboree e a non erigere manufatti e costruzioni di qualunque genere, nonché collocare condutture interrate nelle aree asservite; **3)** a non praticare colture incompatibili con la presenza dell'impianto, tenuto conto della collocazione dei cavi e della profondità del loro interramento; **4)** a non eseguire attività di coltivazioni mediante utilizzazione di macchinari o attrezzi meccanici che possano compromettere la sicurezza delle persone e dello stesso impianto.

Inoltre, la costituzione di servitù conferisce alla Società la facoltà di: **a)** Fare accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell'opera stessa e di compiere i relativi lavori senza alcun, preavviso, con espressa facoltà di utilizzare, ove esistenti, strade od accessi del fondo servente; **b)** Scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto, nonché apporre cippi segnalatori della presenza del cavidotto; **c)** Abbattere, fatta salva ogni eventuale limitazione o autorizzazione all'abbattimento stesso, quelle piante che possano essere di reale impedimento alla realizzazione delle opere autorizzate.

Art. 6) L'occupazione e l'asservimento sono sottoposti alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della Società quanto previsto dagli articoli seguenti in materia di notificazioni e comunicazioni.

Art. 7) Il presente decreto, a cura e spese della Società, sarà notificato alle ditte proprietarie nelle forme previste per gli atti processuali civili (art. 137 ss. c.p.c.).

Art. 8) Ai fini dell'esecuzione del presente decreto, la Società è autorizzata ad accedere agli immobili interessati dalle opere di connessione e di accesso all'impianto, di cui al predetto piano particolare, con i tecnici incaricati (Marcello Sanna, nato a Cagliari l'11/11/1985; Luciano Sanna, nato a Cagliari il 07/09/1962; Mattia Sanna, nato a Nuoro il 30/08/2005), con la strumentazione, con il personale di aiuto, e con l'eventuale assistenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'occupazione, al fine della redazione dei verbali di consistenza e immissione in possesso. I predetti verbali, completi dei dati anagrafici di tutti i partecipanti, dovranno essere redatti in contraddittorio con le ditte catastali e, in loro assenza - o in caso di eventuale rifiuto di sottoscrizione - con l'intervento di due testimoni. Al contraddittorio sono ammessi i soggetti previsti dall'art. 24 del T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità, ossia i titolari di diritti reali o personali sul bene, ivi compresi gli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti.

Art. 9) Chiunque si opporrà alle operazioni dei tecnici designati della *Società* incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dall'ordinamento, salvo che il fatto costituiscia fattispecie di reato punito con l'applicazione di sanzioni penali.

Art. 10) L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l'ora sarà notificato nelle forme degli atti processuali civili alle ditte catastali almeno venti (20) giorni prima della data in cui avranno luogo le operazioni e affisso all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.

La medesima comunicazione deve essere, nel medesimo termine, inviata al Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia (dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it) al fine di consentire l'eventuale intervento alle operazioni d'immissione in possesso tramite proprio delegato. Gli oneri delle predette attività sono integralmente a carico della Società.

Art. 11) Il presente decreto perde efficacia ove l'occupazione non venga effettuata nel termine di tre mesi dalla sua emanazione, mediante l'immissione in possesso e la redazione del verbale di cui all'art. 24 del DPR n. 327/2001.

Art. 12) L'indennità di occupazione sarà determinata, come previsto dall'art. 50, comma 1, del DPR n. 327/2001, in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di deposito o di corresponsione dell'indennità.

Art. 13) I proprietari degli immobili interessati dai lavori, ex art. 45 del DPR 327/2001, hanno il diritto di stipulare con la Società l'atto di cessione del bene, o della loro quota di proprietà, fino alla data in cui è eseguito il presente decreto.

Art. 14) Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha diritto agli interessi sulla indennità nella misura del tasso legale, sino al momento dell'avvenuto deposito presso la Ragioneria competente.

Art. 15) Nel caso di NON ACCETTAZIONE dell'importo delle indennità provvisoriamente offerte, i proprietari entro i trenta giorni (30) successivi all'immissione in possesso, potranno presentare osservazioni scritte, depositare documenti, nonché chiedere la nomina del collegio tecnico ai sensi dell'art. 21 DPR n. 327/2001 al fine della verifica e rideterminazione dell'indennità offerta.

I proprietari potranno comunicare congiuntamente alla Società e a questo Servizio dipartimentale (Dipartimento Regionale dell'Energia, Servizio 3, Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici, viale Campania, 36 - 90144 Palermo, ovvero alla pec: *dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it*) la **non accettazione dell'indennità e l'intenzione di avvalersi della procedura di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 per la rideterminazione dell'indennità offerta**, eventualmente designando un tecnico di propria fiducia e indicando i suoi contatti.

Nel caso in cui non venga condivisa dal proprietario neppure la successiva relazione finale del Collegio costituito ai sensi del citato articolo 21, sarà possibile proporre l'opposizione alla stima ex art. 54 del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 16) Nel caso di ACCETTAZIONE dell'importo dell'indennità provvisoriamente offerta, i proprietari degli immobili interessati dai lavori, entro i trenta giorni (30) successivi alla immissione in possesso, potranno comunicare l'**accettazione** alla Società e al Dipartimento Energia con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui i proprietari abbiano condiviso la determinazione dell'indennità, sono tenuti a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni.

I proprietari, ai fini della successiva liquidazione delle indennità riconosciute per l'espropriaione/asservimento/occupazione, nella misura concordata, sono tenuti a depositare ai sensi dell'art. 20, comma 8, del DPR 327/2001 nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di accettazione della indennità, la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene. La Società beneficiaria dell'espropriaione provvederà a effettuare il pagamento dell'indennità divenuta così definitiva secondo le modalità, i tempi e le forme pubblicitarie di cui all'art. 22, c. 3 del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 17) In ogni caso, in assenza di comunicazione da parte dei proprietari (di rifiuto o accettazione) nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di immissione in possesso, le indennità provvisorie sono da intendersi rifiutate.

Art. 18) La Società è onerata di formare l'elenco delle indennità provvisorie accettate e di quelle rifiutate dai proprietari, e trasmetterlo al Dipartimento Energia unitamente all'istanza di autorizzazione al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio.

Art. 19) La Società è onerata di comunicare al Dipartimento regionale dell'energia l'avvenuto termine dei lavori e dell'occupazione temporanea ai fini della restituzione delle aree ai proprietari, al fine di disporre il sopralluogo per la verifica dell'avvenuto ripristino delle aree, la quantificazione degli eventuali danni agli immobili e soprassuoli interessati dagli interventi, nonché la determinazione delle indennità. Gli oneri sono a carico della Società beneficiaria.

Art. 20) La *Società* è onerata, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, dei seguenti adempimenti:

- provvedere alla registrazione del suddetto decreto in un ufficio dell'Agenzia delle Entrate ubicato in Sicilia, avendo cura di restituire a questo Servizio 3 del DRE, l'attestazione dell'avvenuta registrazione contenente gli estremi della stessa;
- curare la pubblicazione del decreto per estratto nella G.U.R.S., dandone comunicazione a questo Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia.

Art. 21) La *Società* è onerata di comunicare tempestivamente a questo Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ogni variazione concernente il proprio assetto ovvero il progetto autorizzato.

Art. 22) Il presente decreto verrà notificato alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/05/2015, n. 9, sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.

Art. 23) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione, da parte di chiunque vi abbia interesse.

Il Dirigente del Servizio ad Interim
Dott.ssa Mara Fais